

## **STATUTO**

### **SERVIZI GENERALI COOPERATIVA SOCIALE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: CASTEL BOLOGNESE RA VIA  
EMILIA INTERNA 142

Numero REA: RA - 216491

Codice fiscale: 02603270394

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 02-03-2018 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

*Dott. Piero Peirano Notaio*  
*Viale Oriani, 6 - 40137 Bologna*  
*Tel. 051.341168 - Fax 051.344124*  
*E-mail: ppeirano@notariato.it*

Repertorio N. 39.794

Raccolta N. 17.880

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2018 (duemiladiciotto) oggi 16 (sedici) del mese di febbraio, in Bologna, Viale Oriani n. 6, presso il mio Studio.

Davanti a me dott. PIERO PEIRANO, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Bologna con residenza in Bologna, sono presenti i signori:

- DIALLO MOUSSA, nato a Dakar il 29 maggio 1965, residente a Faenza, via Medaglie d'Oro n. 102, C.F.: DLL MSS 65E29 Z343D, cittadino senegalese che dichiara di conoscere la lingua italiana,, in possesso di permesso di soggiorno n. I11264214 rilasciato dalla Questura di Ravenna in data 14 aprile 2016, scaduto il 14 aprile 2017, in corso di rinnovo come il comparente dichiara;

- MONTANARI ENRICO, nato ad Alfonsine (RA) il 28 dicembre 1960, residente a Fusignano, via San Savino n. 136, C.F.: MNT NRC 60T28 A191X, cittadino italiano;

- BAGOURA MOSTAFA, nato a Mellila (MAROCCO) il giorno 1 gennaio 1957, residente a Ferrara, via del Guercino n. 13, C.F.: BGR MTF 57A01 Z330Y, cittadino Marocchino che dichiara di conoscere la lingua italiana, in possesso della carta di soggiorno n. I0152599A rilasciata dalla Questura di Ferrara in data 30 giugno 2015 e scadente il 3 giugno 2020;

comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo.

I medesimi comparenti convengono e stipulano quanto segue:

I) E' costituita, ai sensi degli artt. 2511 e seguenti del C.C., della legge 8 novembre 1991 n. 381, della legge 3 aprile 2001 n. 142, della legge 3 aprile 2001 n. 142 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 et n. 117 in quanto compatibile, e successive modificazioni ed integrazioni, fra i comparenti una società cooperativa sociale denominata **"SERVIZI GENERALI COOPERATIVA SOCIALE"**.

I comparenti convengono, ai sensi dell'art. 2519 secondo comma c.c. ed in conformità a quanto previsto dall'art. 2522, 2° comma C.C., di adottare, quali norme applicabili alla società, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

II) La società ha sede in Comune di Castel Bolognese, ai soli fini della comunicazione dell'indirizzo completo al Registro delle Imprese, in via Emilia Interna n. 142.

III) La società ha quale oggetto sociale l'attività di cui all'art. 5 del sotto riportato statuto con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci individuati all'art. 8 del medesimo statuto.

IV) La società è regolata dal seguente:

**STATUTO**

**Art. 1 - Denominazione**

**REGISTRATO ALL'AGENZIA  
DELLE ENTRATE  
UFFICIO TERRITORIALE  
DI BOLOGNA 2**

**IL 28 febbraio 2018**

**AL N. 3881**

**SERIE IT**

**ESATTI € 200,00**

La cooperativa è denominata "**SERVIZI GENERALI COOPERATIVA SOCIALE**".

**Art. 2 - Sede**

La cooperativa ha sede nel Comune di Castel Bolognese.  
Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.  
Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

**Art. 3 - Durata**

La cooperativa ha durata indeterminata. Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di giorni centoottanta da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale.

**Art. 4 - Scopo e attività mutualistica**

La cooperativa sociale ha in particolare lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini nei modi indicati dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381.

La cooperativa:

- svolge la propria attività in favore dei soci consumatori o utenti di beni o servizi;
- si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- si avvale, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

**Art. 5 - Oggetto**

La società è retta con i principi della mutualità anche ai fini tributari senza scopo di lucro; in conformità agli interessi e requisiti dei propri soci, la società, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo di persone che ad essa fa riferimento, si impegna ad operare nel campo ambientale e nei comparti acqua, luce, gas, ed energia.

La cooperativa svolgerà attività produttive principalmente nel settore della produzione e lavoro e dei servizi.

In relazione ai propri scopi la Cooperativa potrà pertanto gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, le seguenti attività, anche all'estero nel rispetto delle normative vigenti:

- a) Costruzione e manutenzione di impianti per rifiuti (cat. S. 14), fondazioni speciali e bonifica terreni (Cat. S. 21);
- b) Costruzione e manutenzione di impianti di depurazione (cat. S. 23) e di impianti elettrici civili ed industriali (cat. G. 10), S. 16), in particolare manutenzione centrale di impianti elettrici ad alta tensione, media tensione e bassa

tensione;

c) progettazione, costruzione, gestione di reti e di impianti relativi a servizi energetico ambientali dell'acqua, gas ed energia elettrica;

d) Organizzazione e gestione dell'attività di raccolta nonché recupero, trattamento, riciclo e lavorazioni per il riutilizzo o la trasformazione di rifiuti legnosi, plastiche, ferro e quant'altro, ivi compresa la loro vendita;

e) organizzazione, coordinamento e gestione dell'attività di nettezza urbana e di raccolta differenziata per Comuni o consorzi formati da essi, ed inoltre spazzamento, disinfestazioni, bonifiche, cura del verde pubblico e privato e qualsivoglia attività simile e collaterale, privilegiando associazioni di impresa, public company con strutture locali nonché aggregazioni con le cooperative sociali ed il mondo del volontariato;

- produzione di compus per l'agricoltura;

- sorveglianza con servizi notturni e diurni;

f) attività di progettazione, produzione e ristrutturazione nel campo dell'edilizia (cat. G1);

g) costruzione e manutenzione di impianti di telecomunicazioni;

h) Gestione e manutenzione di aree cimiterali.

- facchinaggio, riordino, sistemazione magazzini e movimentazione di merci e materiali per conto di imprese e di privati;

- pulizia di locali anche industriali, condominiali, alberghi e affini e sanificazione; pulizia di strade ed aree esterne in genere; trattamento, selezione e lavorazione in genere di rifiuti; servizi contabili e amministrativi.

- disbrigo di pratiche amministrative inerenti il rilascio di documenti e certificazioni ed in particolare per il disbrigo di certificati, pratiche, visure catastali e ipocatastali, certificati e pratiche presso uffici pubblici, pratiche inerenti patenti di guida, patenti nautiche, passaporti, licenze porto d'armi, licenze di trasporto merci e persone, bollatura registri presso gli uffici finanziari, omologazioni e revisione veicoli, natanti, imbarcazioni ed in genere circolazione mezzi di trasporto; nonché realizzazione, progettazione, prodotti software, gestione posta elettronica, servizi banche dati, disbrigo di pratiche amministrative e informazioni commerciali per conto terzi, elaborazione dati non contabili on line di hardware e software.

La società Cooperativa Sociale potrà svolgere qualunque altra attività che **possa favorire l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e finalizzata a quelle sopra indicate (c.d. cooperativa sociale di tipo "B")**.

La Cooperativa ha altresì per oggetto l'esecuzione di quanto eventualmente nel prosieguo assegnato con successiva delibera a seguito di atti integrativi e/o aggiuntivi e/o contratti per lotti successivi di appalto.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre Imprese, Società, Cooperative, Consorzi od Enti, costituiti o costituendi, e partecipare alla loro attività a scopo di stabile investimento e non di collocamento su mercato; essa potrà aderire ad Associazioni ed Organismi che promuovano scopi affini o complementari, nonchè ad Enti di assistenza della categoria.

La società Cooperativa Sociale si impegna a promuovere ogni iniziativa tesa a migliorare le condizioni morali e materiali dei soci.

Per la realizzazione degli scopi di cui al presente articolo la Società Cooperativa potrà servirsi o beneficiare di tutti gli aiuti e delle provvidenze di qualsiasi specie o natura disposte dallo stato o da altri enti, nonchè compiere tutti gli atti ed i contratti relativi all'approvvigionamento dei mezzi finanziari necessari.

La cooperativa potrà compiere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenute necessarie o utili al conseguimento degli scopi sociali, come attività comunque e per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, essa potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

**Art. 6 - Regole per lo svolgimento della attività mutualisti-**

**ca**

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

**Art. 7 - Normativa applicabile**

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative sociali (L.381/91) e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

**SOCI**

**Art. 8 - Numero e requisiti dei soci**

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c.; potranno essere conservate le norme in materia di società a responsabilità limitata fino a che il numero dei soci sia inferiore a 20 (venti) e fino a che l'attivo dello stato patrimoniale non superi l'importo di euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero).

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci le persone fisiche che intendano perseguire gli scopi sociali anche attuando scelte di coinvolgimento sociale, i soggetti in terapia e tutti coloro che concorrono a sostenere la cooperativa con prestazioni varie di volontariato e non e gli enti collettivi, comunque non in numero superiore a un terzo del numero complessivo dei soci, che abbiano tra i loro scopi sociali finalità di promozione della persona umana.

Non può essere socio chi abbia interessi contrastanti con quelli della cooperativa.

Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che

svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Ai soci volontari di cui all'art. 8bis del presente statuto, ai sensi della legge 381/91, non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione della normativa in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 381/91, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri concessi all'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 2 della legge 381/91.

#### **Art. 8bis - Soci volontari**

Possono partecipare alla cooperativa anche i soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. La partecipazione dei soci volontari è disciplinata dalla legge 381/91.

Possono essere ammesse come soci della cooperativa persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

#### **Art. 9 - Procedura di ammissione**

Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con regolamento ovvero con delibera dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda,
- della documentazione ad essa allegata,
- di ogni altra informazione comunque acquisita,
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'intere-

resse dell'aspirante socio,

- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità delle cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Art. 10 - Diritti dei soci**

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

#### **Art. 11 - Obblighi dei soci**

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio,
- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

#### **Art. 12 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori**

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata,

indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità del-

l'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

In alternativa alla autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare la quota di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

#### **Art. 14 - Recesso**

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:

- dal presente statuto;
- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative;
- dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
- c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente (la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente);
- d - il trasferimento della residenza del socio in un Comune/ Provincia/ Regione diverso da quello/quella in cui la cooperativa svolge la propria attività;
- e - la cessazione dell'attività della cooperativa nel Comune/ Provincia/ Regione in cui il socio ha la residenza o il domicilio.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può pro-

porre opposizione innanzi il tribunale.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale, sia per quanto riguarda i rapporti mutualistici, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

#### **Art. 15 - Esclusione**

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;
- 4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
- 5) per fallimento del socio;
- 6) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale non determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti

#### **Art. 16 - Morte del socio**

In caso di morte di un socio, gli eredi sprovvisti dei requisiti per l'ammissione alla società hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni di legge e dell'art. 17 del presente statuto.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, invece, subentrano nella partecipazione del socio defunto previa deliberazione dell'Organo Amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al superiore art. 9 del presente statuto.

#### **Art. 17 - Liquidazione e rimborso della quota**

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclu-

sione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società che non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma del cod. civ.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio, salvo quanto previsto nel comma seguente del presente articolo.

Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies et 2545-sexies del cod. civ., la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

**Art. 18 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi**

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessazione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

**Patrimonio e mutualità**

**Art. 19 - Patrimonio sociale**

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, variabile e formato:

- dai conferimenti dei soci operatori;
- dai conferimenti effettuati a fronte dell'emissione di strumenti finanziari quali quelli dei soci sovventori, costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e quelli rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;

b) dalla riserva legale;

c) dall'eventuale sovrapprezzo;

d) dalla riserva straordinaria;

da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

**Art. 20 - Prevalenza della mutualità**

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-

mente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

#### **Art. 21 - Capitale sociale**

Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge.

Le quote sono indivisibili.

Nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge.

#### **Art. 22 - Bilancio**

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Il primo esercizio sociale chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2010 (duemiladieci).

#### **Art. 23 - Utili**

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;

c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;

d) alla riserva straordinaria;

e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari; alle altre riserve statutarie e volontarie.

#### **Art. 24 - Ristorni**

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità de-

gli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;
- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.

**Decisioni dei soci - Assemblea**

**Art. 26 - Modalità di assunzione delle decisioni**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

**Art. 27 - Convocazione**

L'assemblea, ordinaria e straordinaria à sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto [componenti dell'organo amministrativo e di controllo, rappresentante comune dei possessori degli strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2541 u. co, c.c., rappresentante comune degli obbligazionisti] a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare

lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

#### **Art. 28 - Maggioranze costitutive e deliberative**

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima come in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società a responsabilità limitata, se non derogate dalla specifica disciplina delle società cooperative.

#### **Art. 29 - Intervento in assemblea e diritto di voto**

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

#### **Art. 30 - Rappresentanza nell'assemblea**

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di un socio.

#### **Amministrazione**

#### **Art. 31 - Forme di amministrazione**

La cooperativa può essere amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, secondo il nu-

mero determinato dai soci al momento della nomina.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione, la cooperativa deve essere amministrata da un consiglio di amministrazione; ai predetti possessori di strumenti finanziari spetta il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore ad un terzo del totale.

In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all'assemblea il dovere di provvedere alla nomina integrativa.

#### **Art. 32 - Consiglio di amministrazione**

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione,

purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

#### **Art. 33 - Sostituzione degli amministratori**

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c..

#### **Art. 34 - Poteri di gestione**

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

Il consiglio di amministrazione può nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

#### **Art. 35 - Deleghe**

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

#### **Art. 36 - Rappresentanza**

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione, ai vicepresidenti e agli amministratori delegati secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

#### **Art. 37 - Rimborsi e compensi**

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

#### **Controllo**

#### **Art. 38 - Controllo diretto dei soci**

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

#### **Art. 39 - Collegio sindacale e revisore contabile**

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore.

Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

#### **Scioglimento, liquidazione e devoluzione**

#### **Art. 40 - Scioglimento**

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

#### **Art. 41 - Devoluzione**

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c.

V) Il capitale sociale è illimitato e formato da quote del

valore nominale non inferiore ai limiti di legge.

Ciascun socio sottoscrive e versa la quota di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) per un ammontare originario del capitale sociale di euro 75,00 (settantacinque virgola zero zero).

VI) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto).

VII) L'amministrazione viene attribuita ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri, al quale spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza della cooperativa.

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione vengono nominati i signori:

- MONTANARI ENRICO - Presidente;
- DIALLO MOUSSA - Consigliere;
- BAGOURA MOSTAFA - Consigliere;

che dureranno in carica per i primi 3 (tre) esercizi e precisamente fino alla data dell'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi).

I nominati membri del Consiglio di Amministrazione, tutti sopra referenziati, accettano la carica loro conferita dichiarando di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza richiesti e che nei loro confronti non sussistono cause di ineleggibilità e/o di decadenza ed inoltre chiedono l'iscrizione della propria nomina nel Registro Imprese.

Tutti i consiglieri signori DIALLO MOUSSA, MONTANARI ENRICO e BAGOURA MOSTAFA qui radunati quali componenti del neo eletto Consiglio di Amministrazione, nominano il signor MONTANARI ENRICO quale Amministratore Delegato, al quale conferiscono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti di cui all'art. 2381 del C.C.

VIII) Le spese per la costituzione della società, che si indicano approssimativamente in euro 1.086,00 (milleottantasei virgola zero zero) sono a carico dei soci.

IX) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor MONTANARI ENRICO viene inoltre delegato a compiere tutte le pratiche e le formalità occorrenti per la legale costituzione della Società e per l'iscrizione della stessa nel Registro Prefettizio e presso tutti i competenti pubblici uffici e viene espressamente delegato ed autorizzato dai comparenti ad introdurre nel testo del presente atto costitutivo e dello Statuto allegato quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte, non aventi carattere sostanziale, eventualmente richieste dalle competenti autorità (previo deposito presso la se-

de sociale della relativa documentazione comprovante la richiesta delle competenti autorità).

X) Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, le parti contraenti prendono atto che il notaio rogante è il titolare del trattamento dei dati personali contenuti nel presente contratto (e nella sua documentazione preparatoria) e che lo stesso, in quanto libero professionista iscritto in albi o elenchi professionali, è stato autorizzato al loro trattamento, anche in mancanza del consenso della "parte", con autorizzazione di carattere generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali n. 4/2013 del 12 dicembre 2013 pubblicata in G.U. Serie Generale n. 302 del 27 dicembre 2013.

Io Notaio ho letto alle parti che l'hanno approvato quest'atto scritto con mezzi informatici da persona di mia fiducia e completato di mia mano su nove fogli per trentacinque intere pagine e parte di questa trentaseiesima pagina.

Si sottoscrive alle ore 12,20 (dodici e venti minuti).

F.to: Diallo Moussa

" : Montanari Enrico

" : Bagoura Mostafa

" : Piero Peirano Notaio

Esente da bollo ai sensi del punto 27 bis della Tabella - Allegato B - al D.P.R. 642/1972.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.